REGOLAMENTO (CEE) N. 1390/69 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 1969
che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 6, paragrafo 7, e 28,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (3), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 198/69 della Commissione, del 31 gennaio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 933/69 (5), ha previsto delle disposizioni destinate a facilitare lo smaltimento del burro mediante vendita a prezzo ridotto alle industrie che fabbricano prodotti appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune ; che tali disposizioni aventi carattere transitorio non saranno più applicabili a decorrere dal 29 luglio 1969 ;

considerando che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68, possono essere prese misure particolari per il burro di ammasso pubblico che non può essere smaltito durante una campagna lattiera in condizioni normali ;

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza negli ammassi di quantitativi rilevanti costituiti in seguito ad interventi sul mercato del burro effettuati in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6), modificato per ultimo dal regolamento n. 1020/67/CEE (7), o in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che non è possibile smerciare alle condizioni normali le quantità supplementari di burro corrispondenti a tali scorte durante l'attuale campagna lattiera ; che è opportuno evitare il prolungamento dell'ammasso a causa dei costi elevati che ne derivano ; che è dunque necessario prendere misure volte a favorire lo smaltimento del burro ;

considerando che il proseguimento delle operazioni di vendita di burro rese possibili dal regolamento (CEE) n. 198/69 costituisce una misura in tal senso ; che è pertanto opportuno prevedere le disposizioni che assicurino la proroga della azione intrapresa ; che occorre inoltre che tali misure siano applicate entro il più breve termine per evitare un'interruzione nella stipulazione dei contratti con le industrie interessate ;

considerando che il prezzo di vendita del burro deve essere fissato, per aprire uno sbocco supplementare, in modo da essere competitivo rispetto a quello di altri grassi ;

considerando che è necessario instaurare un regime di controllo volto a garantire che il burro non venga deviato dalla sua destinazione ; che tale controllo deve essere effettuato subito dopo l'uscita dall'ammasso e fino al momento della trasformazione del burro ; che oltre alla costituzione di un deposito cauzionale, la tenuta di una contabilità di magazzino in tutte le fasi della commercializzazione, nonché l'incorporazione di una sostanza rivelatrice nel burro destinato alla trasformazione possono concorrere a tale scopo ;

considerando che attualmente il sesamolo, alcuni prodotti derivati dalla vaniglia e il beta-sitosterolo si prestano alle necessità delle operazioni in questione ; che l'incorporazione di tali prodotti deve aver luogo in aziende riconoscuite dallo Stato membro in questione affinché possa essere effettuato un controllo in loco ; che tuttavia l'incorporazione non è necessaria quando l'impresa di trasformazione alla quale è venduto il burro, forma oggetto, a causa dell'entità dei quantitativi utilizzati, di un controllo in loco assicurato dagli Stati membri ; che occorre prevedere che il deposito cauzionale è svincolato solo in base a un attestato dell'effettiva trasformazione ;

considerando che per agevolare i controlli occorre precisare le indicazioni che figurano sugli imballaggi del burro venduto ed escludere l'incorporazione nel

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(4) GU n. L 26 dell'1. 2. 1969, pag. 31.
(5) GU n. L 121 del 22. 5. 1969, pag. 7.
(6) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(7) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 14.

burro di qualsiasi altro prodotto diverso dalle sostanze rivelatrici previste ;

considerando che le industrie di trasformazione possono acquistare il burro in questione allo stesso prezzo nella Comunità ; che, pertanto, diventano nulli gli importi di compensazione previsti all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2097/68 (2), destinati a colmare i divari di prezzo esistenti tra gli Stati membri ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito alle misure di controllo previste ;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato un parere nel termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si procede alla vendita di burro che ha formato oggetto delle misure d'intervento previste all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 13/64/CEE o all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e prodotto da almeno 8 mesi.

Articolo 2

Gli organismi d'intervento possono vendere il burro di cui all'articolo 1 solo agli acquirenti che si impegnano mediante contratto

a) a fare incorporare, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto, in un'azienda riconoscuita dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo l'incorporazione, per tonnellata di burro

   — 200 g di prodotto 4-idrossi 3-metossibenzaldeide ricavato o dalla vaniglia o dalla vaniglia sintetica

   e

   — 100 g di sesamolo o 300 g di beta-sitosterolo ;

   durante tale operazione, il burro può essere trasformato in burro concentrato ;

b) a far trasformare il burro o il burro concentrato solo in prodotti di cui alla voce 19.08 della tariffa doganale comune e a far effettuare tale trasformazione nella Comunità entro tre mesi a decorrere dal giorno della presa in consegna del burro ;

c) a tenere una contabilità di magazzino dalla quale risultino, per ogni consegna, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del prodotto ottenuto mediante l'incorporazione di cui alla lettera a) e le quantità corrispondenti ;

d) a far figurare nei contratti di vendita, in caso di rivendita successiva di tale prodotto, lo stesso obbligo di cui alla lettera c).

Articolo 3

Il burro è venduto :

1. a un prezzo di 50 u. c. per 100 kg, partenza deposito frigorifero ;

2. in quantità uguali o superiori a 1 tonnellata ;

3. in blocchi di almeno 25 kg ;

4. in imballaggi recanti una o più diciture, come indicato qui di seguito, in lettere di almeno 2 cm :

   « Beurre destiné à la transformation (règlement (CEE) n. 1390/69) »

   « Zur Verarbeitung bestimmte Butter (Verordnung (EWG) Nr. 1390/69) »

   « Burro destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 1390/69) »

   «Boter bestemd voor verwerking (verordening (EEG) nr. 1390/69) ».

Articolo 4

1. La consegna del burro è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale di trasformazione di 125 u. c./100 kg.

2. Il deposito cauzionale è costituito, a scelta dello Stato membro, o da un assegno intestato all'organismo competente o sotto forma di garanzia conforme ai criteri fissati da ogni Stato membro.

Articolo 5

Subito dopo l'uscita dall'ammasso e fino al momento della trasformazione, conformemente all'articolo 2, lettera b), il burro è sottoposto a un controllo doganale o a un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti, fatte salve le disposizoni degli articoli 7 e 8.

Articolo 6

Qualora l'incorporazione o la trasformazione del burro o del burro concentrato abbia luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, sono applicate le seguenti norme :

(1) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(2) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 1.

1. l'esportatore completa la parte A del certificato per la circolazione delle merci, modello DD 4, con una delle seguenti dichiarazioni :

   a) se il burro o il burro concentrato è destinato ad essere trasformato dopo l'incorporazione di cui all'articolo 2, lettera a) :

   « beurre destiné à la transformation conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n. 1390 /69 »

   « zur Verarbeitung bestimmte Butter gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1390/69 »

   « burro destinato alla trasformazione a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1390 /69 »

   « boter bestemd voor verwerking everkomstig artikel 2 der verordening (EEG) nr. 1390/69 » ;

   b) se il burro è destinato ad essere trasformato senza l'incorporazione di cui all'articolo 2, lettera a) :

   « beurre destiné à la transformation conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n. 1390 /69 »

   « zur Verarbeitung bestimmte Butter gemäß Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 1390 /69 »

   « burro destinato alla trasformazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1390/ /69 »

   « boter bestemd voor verwerking overkomstig artikel 8 der verordening (EEG) nr. 1390/69 ».

2. Lo Stato membro in cui ha luogo l'incorporazione o la trasformazione sottopone il burro o il burro concentrato accompagnato da un certificato per la circolazione delle merci, modello DD 4, cosí completato al controllo di cui all'articolo 5.

3. L'organismo d'intervento venditore comunica senza indugio allo Stato membro nel territorio del quale ha luogo l'incorporazione o la trasformazione le quantità di burro acquistate da ciascuna delle imprese interessate.

Articolo 7

Nel corso dell'incorporazione di cui all'articolo 2, lettera a), lo Stato membro nel cui territorio è effettuata l'operazione assicura un controllo in loco per tutta la durata dell'incorporazione.

Articolo 8

Le imprese che utilizzano più di 5 tonnellate di burro al mese per gli scopi indicati nel presente regolamento, ottengono, a richiesta, del burro senza assumere l'impegno dell'incorporazione di cui all'articolo 2, lettera a).

Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione assicura un controllo in loco durante tutta l'operazione.

Articolo 9

Allorché la trasformazione avviene in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore ed è fornita la prova che il burro o il burro concentrato è stato trasformato conformemente all'articolo 2, lettera b), lo Stato membro trasformatore rilascia un certificato che attesta detta trasformazione.

Articolo 10

1. Salvo casi di forza maggiore, il deposito cauzionale è svincolato solo per i quantitativi per i quali l'acquirente fornisce all'organismo competente

   a) i documenti giustificativi che permettono di stabilire che tali quantitativi sono stati trasformati conformemente all'articolo 2, lettera b), allorché la trasformazione avviene in uno Stato membro venditore ;

   b) il certificato di cui all'articolo 9, allorché la trasformazione avviene in un altro Stato membro.

2. Lo svincolamento del deposito cauzionale ha luogo immediatamente.

3. In caso di forza maggiore, l'organismo competente determina le misure che ritiene necessarie in base alle circostanze addotte.

Articolo 11

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 886/68, gli importi di compensazione non sono applicati negli scambi intracomunitari di burro commercializzato in virtù del presente regolamento.

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che intendono adottare per assicurare il controllo di cui agli articoli 5, 7 ed 8. In base a tali comunicazioni, saranno adottate in caso di necessità misure di armonizzazione.

Articolo 13

È abrogato il regolamento (CEE) n. 198/69. Esso resta tuttavia applicabile alle operazioni che hanno avuto inizio prima in virtù del suddetto regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY